

ALLEGATO A
Statuto dell'Associazione Italiana Celiachia Sardegna -
associazione di promozione sociale



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/17, una associazione di promozione sociale denominata "Associazione Italiana Celiachia Sardegna – APS", anche "AIC Sardegna – APS".

L'associazione dovrà utilizzare l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS.

L'Associazione ha sede nel Comune di Quartucciu (CA); il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci.

L'Associazione si ispira, sin dalla sua costituzione, ai principi ed alle finalità dell'Associazione Italiana Celiachia - APS (in breve A.I.C.- APS) ed informa ad essi il presente Statuto, anche al fine di richiedere l'adesione all'A.I.C. - APS quale associata, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti di A.I.C.- APS.

L'Associazione, subordinatamente alla sua ammissione e permanenza quale associata all'A.I.C. - APS, potrà utilizzare l'acronimo "AIC" nella propria denominazione e aggiungere ed utilizzare il logo "AIC" secondo le norme statutarie e regolamentari della "Associazione Italiana Celiachia - APS" al fine di indicare la propria adesione e qualifica di associata all'A.I.C. - APS.

L'adesione da parte dell'Associazione all'A.I.C. - APS comporta la condivisione dei fini e scopi dell'A.I.C. - APS ed il rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'A.I.C. - APS, ma l'Associazione manterrà in ogni caso la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto all'A.I.C. - APS che, pertanto, non assumerà alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, rispetto alle obbligazioni ed alle responsabilità assunte dall'Associazione.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 117/17:
 - assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 117/17:
 - prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE;

- prestazioni socio sanitarie, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 117/17;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/17:
 - divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE;
 - diffondere la conoscenza e l' educazione sull' alimentazione senza glutine nell' ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;
 - selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
 - organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE;
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 117/17:
 - realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE;
 - realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati all' Associazione e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta sg e l' accesso ai diritti;
- attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all' articolo 5, c 1, lettera t) del D.Lgs. n. 117/17:
 - promuovere iniziative sportive con l' obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell' importanza della *compliance* alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all' art 5 c 1, lettera u) del D.Lgs. n. 117/17:
 - Cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
 - servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell' assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all' informazione sulla dieta senza glutine;
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 5, c 1, lettera w) del D.Lgs. n. 117/17:
 - sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell' assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l' accesso alle tutele e ai diritti;
 - promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi dell' Associazione, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc;
 - raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;

- promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;
- promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.



ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto, dal regolamento e dalla normativa applicabile.

In particolare, gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di candidarsi per essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati, in particolare, hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo;
- h) il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

(Assemblea degli Associati)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o per e-mail con conferma di lettura. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione in presenza di almeno un decimo (1/10) dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti in proprio o per delega. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Qualora l'associazione abbia più di 500 soci, può organizzare la discussione e la votazione attraverso Assemblee Separate.

Ogni Socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee Separate convocate in relazione alla Sezione Soci e può farsi rappresentare solo da un altro Socio che abbia diritto di partecipare a quell'Assemblea Separata. Ogni Assemblea Separata è presieduta da almeno un membro del Consiglio Direttivo e nomina uno o più delegati all'Assemblea Generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee Separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea Separata. I delegati sono eletti, in ciascuna Assemblea Separata, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati e in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati rappresenteranno, in Assemblea Generale, i voti espressi nelle Assemblee Separate. In caso di impossibilità di nomina di un delegato che rappresenti l'espressione dei voti contrari e/o astenuti, è riservata ai Soci di minoranza la facoltà di farsi rappresentare da un delegato nominato da loro stessi, anche se già delegato dai soci di maggioranza.

L'Assemblea Separata dovrà nominare tanti delegati supplenti, quanti sono i delegati nominati, affinché in caso di necessità, risulti sempre essere garantita la espressione di voto in seno all'Assemblea Generale.

I verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione di ogni deliberazione presa.

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate e dagli eventuali supplenti, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati.

I delegati all'Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere, per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto, rappresentando, in Assemblea Generale, le espressioni di voto manifestate nell'Assemblea Separata che li ha eletti.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto esclusivamente in base alle risultanze dei verbali di ciascuna deliberazione dell'Assemblee Separate, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare in merito alla loro espulsione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 5 a un massimo di 9 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea per un periodo di 3 anni ed i medesimi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile, per un totale di 2 mandati consecutivi ove possibile, e cessa per scadenza della durata della carica, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e scelto fra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle

sue funzioni.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro degli Associati.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il medesimo Tesoriere è rieleggibile per un totale di 2 mandati consecutivi ove possibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31 D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

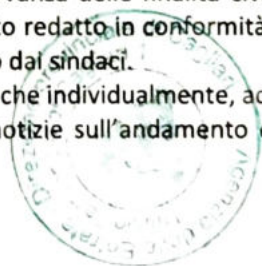
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs n. 117/17.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, c 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo e di preferenza, salvo diversa determinazione, all'Associazione Italiana Celiachia - APS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto, in generale, dalla Normativa Applicabile ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





Statuto della "Associazione Italiana Celiachia - APS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita una federazione, associazione di promozione sociale, tra le associazioni per la celiachia denominata "Associazione Italiana Celiachia - APS" in breve denominabile anche "A.I.C. - APS" e di seguito denominata Federazione o Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Federazione ha sede in Genova. La sede legale può essere trasferita in altra città o Regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto; il Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito denominato CDN, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto; gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

La Federazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme (d'ora in poi anche DE).

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati alla Federazione medesima.

L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via prevalente attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17:
assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine anche attraverso la realizzazione di strumenti di supporto alla dieta,
- interventi e prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17:
- prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE
- prestazioni socio sanitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17:
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17:
- divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE



- diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato
- selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche
- organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE
- collaborazione con associazioni/enti che si occupano di "recupero giovani" e fasce deboli anche attraverso corsi di cucina senza glutine;
- collaborazione con università per corsi elettivi sulla celiachia ai corsi di laurea o master o equivalenti legati all'alimentazione;
- collaborazione per la redazione di elaborati e/o tesi per studenti;
- ricerca scientifica in tema di Celiachia e DE di cui all'art. 5 lettera h), da svolgere in via diretta o indiretta
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17:
- realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE
- realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati, le persone aderenti agli enti associati e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l'accesso ai diritti
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore individuati principalmente nelle organizzazioni aderenti alla federazione, attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m) del D Lgs 117/17:
- attività di assistenza nella gestione delle singole realtà associative locali;
- attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera t) del D Lgs 117/17:
- promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1, lettera u):
- cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
- servizi di supporto ad associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine.
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del D Lgs 117/17:
- sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l'accesso alle tutele e ai diritti
- promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di A.I.C. APS ETS, come ad esempio le società mediche SIMG, SIP, etc.

- raccolta dati presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE
- promozione della conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale
- promozione della corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di individuare le eventuali attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Federazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La Federazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 4 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche della Federazione potranno essere:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, erogazioni liberali, lasciti e legati di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- entrate derivanti da attività diverse;
- ogni altro bene divenuto di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo;
- ogni altra entrata, ricavo o provento proveniente dallo svolgimento delle attività di interesse generale.

I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, neppure in caso di estinzione, di recesso o di esclusione delle singole Associazioni associate dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

La Federazione è titolare esclusiva del marchio "Spiga Sbarrata" registrato con Brevetto Italiano per Marchio di Impresa concessione n.1644655, avente ad oggetto un marchio figurativo, costituito da un cerchio all'interno del quale si nota un disegno di fantasia richiamante una spiga di grano tagliata da un segmento avente le estremità arrotondate.

La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Fermi restando i presupposti di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile delle Associazioni Associate, sono associati della Federazione le Associazioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento.

Possono inoltre associarsi gli enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro costituiti per iniziativa della Federazione e aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, comunque denominati, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento.

Tra gli associati gli enti che hanno in essere la qualifica di APS devono risultare in numero almeno doppio rispetto ad altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro.

Ogni Associazione associata è rappresentata presso la Federazione dal Presidente o da persona delegata e ha diritto a un voto. Potrà fare parte della Federazione una sola Associazione per Regione e per ogni Provincia Autonoma di Trento e Bolzano.

L'ammissione degli associati è proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e deliberata dall'Assemblea Nazionale.

L'ammissione degli Associati è subordinata all'accoglimento di apposita Domanda di Ammissione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente interessato e deve essere corredata di tutte le informazioni ed i documenti necessari e relativi all'ente richiedente ed in cui si dichiara di condividere le finalità della Federazione e l'impegno – in caso di ammissione – all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Federazione ed a versare la quota associativa.



La Domanda di Ammissione va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura l'istruttoria e che, entro sessanta giorni, la proporrà all'Assemblea Nazionale che dovrà deliberare sull'accoglimento o meno della Domanda di Ammissione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'Assemblea Nazionale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Per quanto qui non previsto si rimanda al Regolamento ed alle norme applicabili del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile ed alle leggi speciali applicabili.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del CDN.

Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; gli associati hanno diritto a eleggere gli organi della Federazione e a essere informati sulle attività della stessa.

Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo e del presente Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico e della Policy, se adottati, e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie e regolamentari.

Le Associazioni Associate conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività sovra regionali alla Federazione nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Le Associazioni Associate conformano i propri statuti e regolamenti ai principi del presente Statuto e al Regolamento nazionale, dandone pubblicazione nei propri siti.

In caso d'inadempienza, accertata dal Collegio dei Probiviri, relativa al rapporto associativo, il CDN, su delega dell'Assemblea Nazionale, adotterà le sanzioni commisurate alla gravità delle non conformità come da Regolamento federale.

È compito del Consiglio direttivo delle Associazioni Associate garantire la gestione trasparente e democratica dell'Associazione stessa, in conformità a quanto stabilito nello Statuto e Regolamento nazionale e, laddove non previsto, in conformità al Codice civile.

Le associazioni associate hanno diritto di esaminare i libri sociali riportati di seguito; gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati eventuali dati personali si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

La Federazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza alla Federazione cessa:

- a) per dichiarazione di recesso, che deve essere presentata per iscritto al CDN;
- b) per esclusione, che, su proposta del CDN, viene deliberata a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea Nazionale, che dovrà essere convocata dal CDN entro tre mesi dalla proposta del CDN, la cui delibera deve essere comunicata per iscritto all'associato interessato con motivazioni per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, che persista per oltre tre mesi dell'anno successivo;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro tre mesi dalla delibera.

Nel caso di recesso, la cessazione da associato avrà effetto dopo tre mesi dalla comunicazione di recesso ed, entro il medesimo termine di tre mesi, il CDN convocherà l'Assemblea Nazionale per decidere le azioni conseguenti.

Nel caso di esclusione, la cessazione da associato avrà effetto dopo tre mesi dalla delibera di esclusione.

Entro il termine dei tre mesi prima che il recesso o l'esclusione abbiano effetto l'associato interessato non verrà conteggiato ai fini del quorum, costitutivo e deliberativo, dell'assemblea.

A partire dalla data di perdita della qualità di associato, le associazioni territoriali non potranno più utilizzare la denominazione "Associazione Italiana Celiachia", anche in forma di acronimo, "A.I.C.", nonché i relativi simboli e segni distintivi.

Per quanto qui non previsto si rimanda al Regolamento ed alle norme applicabili.



ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Direttivo Nazionale;

- 4) l'Organo di controllo;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Comitato Scientifico;
- 7) il Collegio dei Past President.

Le persone che ricoprono cariche associative, a eccezione dei membri dell'Organo di controllo, non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, di consulenza o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione.

Le persone che ricoprono cariche associative debbono trovarsi, anche durante tutto il loro mandato, nelle condizioni di ammissione alla qualifica di associato e di eleggibilità e non essere in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal presente Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico e dalla Policy se adottati, della Federazione e delle rispettive Associazioni Territoriali di provenienza.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI

Le Assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal Presidente della Federazione. In caso di impedimento di quest'ultimo, le assemblee sono presiedute dal Vice-Presidente più anziano e, in sua assenza, dall'altro Vice-Presidente, se eletto; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti. Le assemblee hanno luogo nella sede della Federazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro la data prevista dalle leggi vigenti per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) più 1 degli associati.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno e/o a mezzo fax e/o e-mail con conferma di lettura, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24, ventiquattro, ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento della Federazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, è validamente costituita con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Non è ammesso il voto per delega, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, o per corrispondenza.

Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente della Federazione tra i candidati delle Associazioni associate;
- 2) delibera sulla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
- 3) elegge e revoca i membri del CDN tra i candidati delle Associazioni Associate;
- 4) delibera sul programma di attività e sui regolamenti della Federazione;
- 5) approva il rendiconto consuntivo;
- 6) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo;
- 7) stabilisce l'importo annuale della quota associativa;
- 8) elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 9) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 10) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 12) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal CDN, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio associativo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.





Il verbale delle Assemblee deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi e in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Federazione, spetta al Presidente.

Il Presidente è il rappresentante nella Federazione europea (AOECS); egli può delegare a tale funzione persona di sua fiducia, comunicando la decisione al CDN e agli associati.

Egli convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, le riunioni dell'Assemblea e del CDN. In caso di sua assenza nel CDN, lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano o, in assenza anche di quest'ultimo, l'altro Vice-Presidente, se eletto.

L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Gli statuti o i regolamenti delle Associazioni Associate possono, facoltativamente, uniformarsi alla disposizione precedente prevedendo analoghi limiti alla rieleggibilità del proprio Presidente.

Per assicurare la necessaria continuità nell'attività della Federazione, prima della scadenza del secondo mandato consecutivo o nel caso in cui il Presidente in carica comunichi formalmente la propria intenzione di non ricandidarsi alla presidenza, l'Assemblea può procedere fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi prima del termine del mandato, all'elezione del nuovo Presidente, il quale entrerà in carica, comunque, alla scadenza del mandato del Presidente uscente.

In questo periodo il nuovo Presidente affiancherà il Presidente in carica in ogni sua attività, fermo restando che tutti i poteri rimangono in carica a questo ultimo.

La carica di Presidente cessa:

1. per scadenza del mandato;
2. per dimissioni volontarie;
3. per decesso;
4. per delibera dell'Assemblea Nazionale.

Nei casi 2, 3 e 4 le funzioni del Presidente per l'ordinaria amministrazione saranno esercitate pro tempore dal Vice Presidente più anziano o, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente, se eletto.

L'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Presidente deve essere comunque convocata dal presidente reggente entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui il Presidente viene meno alle sue funzioni.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - CDN: COMPOSIZIONE

Il CDN è composto dal Presidente della Federazione e da 7 (sette) consiglieri, eletti dall'Assemblea Nazionale tra i candidati delle Associazioni associate; ogni Associazione associata può presentare una candidatura per la carica di Presidente e una per la carica di consigliere nel rispetto delle condizioni di ammissione di tali candidati alla qualifica di associato alle Associazioni Associate e in conformità alle

condizioni di eleggibilità e che non si trovino in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal presente Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico e dalla Policy se adottati, della Federazione e delle rispettive Associazioni Associate.

Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto e su espressa chiamata del CDN:

- 1) il Presidente dei Probiviri;
- 2) un membro del Comitato Scientifico;
- 3) lo staff;
- 4) i membri del Collegio dei Past President;
- 5) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stato invitato dal CDN in considerazione dei temi trattati.

È sempre invitato a partecipare al CDN, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il CDN elegge nel suo seno i Vice Presidenti, in numero massimo di due. Il CDN, se lo ritiene necessario, può nominare persone anche esterne alla Federazione e ai suoi associati per affidare loro gli incarichi necessari ad una corretta gestione della vita amministrativa della Federazione affinché possano ricoprire, tra l'altro, il ruolo di segretario e di tesoriere.

Agli amministratori, che sono indicati dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ARTICOLO 13 - CDN: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del CDN sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.

Le riunioni del CDN sono tenute presso la sede della Federazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del CDN saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telex - telegramma - posta elettronica), con obbligo di conferma, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Le riunioni del CDN potranno anche svolgersi in via telematica, con mezzi e modalità che possano garantire la riservatezza e la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché la contestualità, collegialità e continuità della interazione fra i partecipanti per tutta la durata della riunione.

In particolare, Le riunioni del consiglio del CDN si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Disposizioni specifiche possono essere previste nel Regolamento.

Il CDN è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, le deliberazioni del CDN vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente e i consiglieri hanno diritto a un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14 - CDN: POTERI

Il CDN ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa, che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea degli associati.

Il CDN può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai consiglieri, agli iscritti alle Associazioni Associate o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le norme interne e le loro eventuali modificazioni, adottate dal CDN, devono essere comunicate agli associati entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore delle stesse e, in presenza di contestazione, devono essere messe all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

Il CDN, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il CDN documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D Lgs 117/17, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 15 - CDN: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal CDN il primo dei non eletti, secondo quanto previsto nel Regolamento della Federazione.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al CDN cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad uno dei Vice-Presidenti;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dal CDN a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 13 del presente Statuto, in quanto compatibili.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE E PUBBLICITA'

L'esercizio della Federazione chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Federazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

La Federazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ARTICOLO 18 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

La durata della Federazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori; l'avviso dell'Assemblea

straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'assemblea.

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o alla Fondazione Italia Sociale.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Nazionale, contestualmente alla elezione del Presidente e del CDN, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi della Federazione e delle Associazioni Associate, dotati dei requisiti di professionalità, affidabilità e imparzialità, che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del CDN.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- a. soluzione dei conflitti tra associati;
- b. soluzione dei conflitti tra associati e organi associativi;
- c. soluzione dei conflitti tra organi associativi;
- d. soluzione dei conflitti di legittimità tra Associazioni Associate tra queste e organi associativi;
- e. soluzione dei conflitti tra gli associati delle Associazioni Associate o tra questi e gli organi direttivi delle medesime Associazioni qualora gli statuti di queste ultime vi rimandino espressamente o non prevedano un Collegio di Probiviri o questo non sia stato comunque eletto. I probiviri possono dirimere le controversie solo se alla loro nomina abbiano concorso tutte le parti;
- f. adempimenti e funzioni delegate al Collegio dei Probiviri da Statuto, Regolamento, Codice Etico e Policy della Federazione se adottati, o anche degli Associati. Gli associati e i componenti degli organi della Federazione si rivolgono al Collegio dei Probiviri per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.

I Probiviri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità e indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni. Il Collegio dei Probiviri emette pareri in ordine all'interpretazione dello Statuto, ove richiesto, da un componente degli organi direttivi della Federazione ovvero da una Associazione Regionale. I criteri di nomina, i poteri e il funzionamento del Collegio sono definiti dal Regolamento della Federazione. Le Associazioni Associate prevedono nei propri statuti la nomina del Collegio dei Probiviri, salvo quanto previsto dal 2° comma lettera e) del presente articolo.

ARTICOLO 21 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da: 1) un Board (direttivo) del Comitato Scientifico, che comprende esperti in campo nazionale e internazionale con compiti di consulenza non vincolanti. I componenti del Board vengono scelti nel numero e secondo le modalità previste dal Regolamento A.I.C. e infine

nominati dal Presidente della Federazione; 2) i referenti scientifici e i comitati scientifici delle Associate, per acquisizione dei membri scelti autonomamente dalle Associazioni territoriali. Il Board del CS può avvalersi della collaborazione di esperti di specialità mediche e scientifiche afferenti alla celiachia e DE, la sua diagnosi e la terapia senza glutine per progetti e attività, che, in accordo con gli organi direttivi di A.I.C., si decida di intraprendere in coerenza con le finalità statutarie e il piano strategico di A.I.C.. Il Board del CS resta in carica sino alla nomina di un nuovo Comitato Scientifico e come da Regolamento.

ARTICOLO 22 – IL COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT

Il Collegio dei Past President è un organo permanente, costituito dai precedenti Presidenti dell'Associazione, dai Presidenti degli enti nazionali aderenti ad A.I.C. precedenti e quelli in carica alla data di approvazione del presente Statuto.

Il Collegio dei Past President (CPP) potrà essere liberamente consultato dal CDN su questioni specifiche ed è invitato almeno una volta all'anno all'Assemblea degli Associati, a cui potrà partecipare senza diritto di voto, così come essere invitati alle riunioni del CDN, sempre senza diritto di voto.

I pareri del Collegio dei Past President, qualora richiesti, verranno messi agli atti ma non saranno in alcun modo vincolanti. Il Collegio dei Past President potrà esprimere anche pareri spontanei, sebbene non vincolati

Disposizioni specifiche possono essere previste nel Regolamento.

È facoltà delle Associazioni Associate prevedere nei propri statuti un analogo Collegio dei Past President.

ARTICOLO 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia.

